

L.R. 27 aprile 1999, n. 10

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.

Art. 45 Soppressione fondo concessione prestiti

- 1. Il fondo per la concessione di prestiti ai dipendenti e pensionati della Regione, costituito ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, <u>n. 73</u>, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Sono conseguentemente abrogate le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo del medesimo articolo 16.
- 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, il contributo per fondo credito a carico del personale, di cui al quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e la relativa disposizione è abrogata. I contributi versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rimborsabili.
- 3. Sono fatti salvi gli impegni assunti e i pagamenti disposti a carico dei capitoli 50552 e 50553 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1999, nei limiti dei dodicesimi utilizzabili a norma della relativa legge di approvazione.
- 4. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con banche ed altre istituzioni finanziarie per la concessione di prestiti a tasso agevolato al personale regionale in servizio e in quiescenza, dietro cessione di quote dello stipendio o della pensione per periodi di cinque o dieci anni e fino ad un massimo di un quinto di tali emolumenti comprensivi dell'indennità di contingenza e al netto delle ritenute di legge, con garanzia contro i rischi di perdite a carico dell'Amministrazione regionale nei limiti dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente. Negli stessi termini devono intendersi autorizzati i legali rappresentanti degli enti per i cui dipendenti operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale regionale.